



# CITTA' DI BISIGNANO

## Ordinanza N. 76 del 3 APRILE 2020

(Prot. 4770)

**OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adozione ulteriori limiti alla circolazione dei cittadini e alla fruizione degli spazi pubblici.**

### IL SINDACO

**Tenuto conto** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

**Visto** il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

**Visti** i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e del 1 aprile 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/3/20;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute e dell'Interno del 22/3/20

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.3.2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale*" in particolare nella parte in cui prevede la chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento di persone;

**Considerato** che nel territorio della Regione Calabria i casi positivi tendono ancora a crescere;

**Ravvisata** l'esigenza di predisporre ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e, comunque contatti ravvicinati tra le persone, che non siano assolutamente indispensabili, in coerenza con le disposizioni sopra citate al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, anche alla luce dei crescenti casi di trasmissione dell'epidemia in paesi non molto distanti dalla nostra cittadina e della chiusura di diversi paesi nel Sud Italia;

**Visto** l'Invito e la Raccomandazione dello scrivente in data 27/3/20 riguardante tutti quelli che svolgono attività lavorativa al di fuori del territorio comunale;

**Visto** l'Invito e la Raccomandazione dello scrivente in data 3/4/20 prot. 4767 riguardante i cittadini che hanno fatto o faranno ingresso nella nostra cittadina provenienti dai Comuni della Calabria considerate, con Ordinanza del Presidente della Regione, a più alto rischio di diffusione del coronavirus;

**Visti:**

- l'art. 50 del D.lgs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale

**ORDINA**

1. tutte le attività commerciali, attualmente non incluse in provvedimenti di chiusura, al esclusione di farmacie, parafarmacie ed attività di generi alimentari, devono rispettare l'orario giornaliero di chiusura al pubblico dalle ore 15:00, nonché la chiusura domenicale;
2. alle sole attività di generi alimentari è concesso, da lunedì a sabato, fermo restante l'obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 18:00 (quindi con chiusura a chiave degli accessi e dei serramenti), effettuare consegne a domicilio dalle 18:00 alle ore 20:00;
3. è vietato sedersi sulle panchine, sedili o sedute comunque denominate poste in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
4. è vietato il commercio ambulante su tutto il territorio comunale di Bisignano;
5. L'attività metoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti.
6. è consentito recarsi a fare la spesa esclusivamente in forma individuale e presso l'esercizio commerciale più prossimo alla propria abitazione;
7. è consentito portare fuori il cane solo per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari, esclusivamente in forma individuale ed entro il perimetro di m. 200 dalla propria abitazione.

### **DISPONE**

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
- la chiusura di ville e parchi ubicati nel territorio comunale;

### **DISPONE, altresì,**

- La presente ordinanza ha effetto immediato e trova applicazione fino al 14/04/2020, salvo eventuali proroghe per disposizioni di legge;
- La trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Cosenza, al sig. Questore di Cosenza al Comando di Polizia Locale; al Comando dei Carabinieri di Bisignano, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

### **AVVERTE**

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (art. 650 del Codice Penale).

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bisignano, li 3/4/2020



Il Sindaco  
Dott. Francesco Lo Giudice